

Società a controllo pubblico

Il nuovo perimetro delle società a controllo pubblico

di Valerio Biondi - Avvocato cassazionista abilitato in Italia ed Inghilterra,
Mediatore professionista nelle controversie civili e commerciali

Il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), con l'art. 2, fornisce, alla lett. b), la definizione di "controllo pubblico" e, alla lett. m), quella di "società a controllo pubblico". Con la deliberazione in commento, la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo risponde alla dibattuta questione sul corretto criterio di identificazione della società a controllo pubblico. In particolare, la deliberazione della Corte ha risposto al quesito "se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerarsi o meno come società controllate dai soci pubblici".

Premessa

Con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 in esame, la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo è intervenuta, per la prima volta, sulla dibattuta questione di interesse generale circa la corretta individuazione della società a controllo pubblico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 175/2016 ("TUSP"). Più precisamente, con la deliberazione in esame, le predette Sezioni riunite sono state chiamate a rispondere al quesito posto dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria: "se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerarsi o meno come società controllate dai soci pubblici".

La risposta al quesito pronunciata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la citata deliberazione, avente orientamento generale, è stata affermativa, avendo dette Sezioni ritenuto "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile".

Come spiegato di seguito, l'effettiva portata della su estesa risposta al quesito è, tuttavia, ben più ampia di quanto desumibile dal suo mero tenore letterale.

La disciplina del "controllo pubblico" di cui al TUSP

Il "controllo" pubblico - come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), TUSP - sussiste, non solo in rispondenza di una delle situazioni tipiche disciplinate dall'art. 2359 c.c., ma anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, quindi sotto forma di controllo congiunto. La lettera m) dell'art. 2 cit., poi, definisce le "società a controllo pubblico" come "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)" cit.

Il TUSP abbina alla definizione di "controllo" (art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 175/2016), la definizione, distinta, di "società a controllo pubblico" (art. 2, comma 1, lett. m, D.Lgs. n. 175/2016), associando le ipotesi disciplinate dall'art. 2359 c.c. a "una o più Amministrazioni Pubbliche socie".

L'art. 2359 c.c. prevede tre distinte ipotesi di controllo alternative:

- 1) la prima fa riferimento alla **mera detenzione**, da parte di una società, "della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" (Cod. civ. art. 2359, comma 1, n. 1);
- 2) la seconda richiede che la disponibilità "di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante**

nell'assemblea ordinaria" (Cod. civ. art. 2359, comma 1, n. 2);

3) la terza riconduce, infine, il controllo alla ricorrenza di una "influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali" (Cod. civ. art. 2359, comma 1, n. 3).

Mentre la prima fattispecie è integrata, oggettivamente, dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, la seconda e la terza ipotesi, facendo perno sull'eventuale influenza dominante di un socio sugli altri, **devono essere provate**, alla luce delle circostanze del caso concreto, da chi intende **far valere l'esistenza di una situazione di controllo**.

Dal combinato disposto delle due diverse, ma complementari, definizioni del TUSP (D.Lgs. n. 175/

2016, art. 2, comma 1, lett. b e m), possono qualificarsi come società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche, congiuntamente, esercitano poteri di controllo secondo il predetto schema tipico dell'art. 2359 c.c., oppure in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali che prescrivono il consenso unanime dei soci pubblici per deliberare decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.

Le predette definizioni rilevano, come detto, ai soli fini dell'esatta perimetrazione, oggettiva e soggettiva, delle disposizioni del medesimo testo unico (v. D.Lgs. n. 175/2016, art. 2, comma 1), con espresso rinvio, per tutto quanto non disciplinato dal TUSP, alla disciplina del Codice civile e delle norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

I riferimenti normativi

D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. ...

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

...

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

...

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

Codice civile

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa

Il percorso tracciato dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo

Come premesso, il quesito posto dalla Sezione regionale di controllo rimettente circa la corretta individuazione della società a controllo pubblico, interessando tutte le Pubbliche Amministrazioni in senso lato, avendo carattere funzionale nella

determinazione dell'applicabilità o meno delle speciali norme del TUSP e rilevando anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, è stato ritenuto, dal Presidente della Corte dei conti, quesito di interesse generale ed è perciò stato sottoposto al vaglio delle Sezioni riunite in sede di controllo, con funzione di orientamento generale.

L'interesse generale ed il carattere funzionale della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi del TUSP

Come premesso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione 57/2019/PAR, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la seguente questione, ritenendola di interesse generale: "se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerarsi o meno come società controllate dai soci pubblici".

Come affermato dalla conseguente deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo in esame, la corretta individuazione delle "società a controllo pubblico" non è attività di poco conto ed interesse, sia per la singola società interessata, i suoi organi e soci (pubblici e privati), sia, più in generale, per la Pubblica Amministrazione ed il coordinamento della finanza pubblica: tale questione riveste, infatti, interesse generale e carattere funzionale.

La società a controllo pubblico ai sensi del TUSP è soggetta a norme ben più stringenti rispetto alle società partecipate e/o alle società c.d. "in-house" - in ragione della riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica nonché dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016, art. 1, comma 2) - come ad es., per quanto concerne la società e i suoi organi:

- la limitazione numerica e dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e le relative incompatibilità (D.Lgs. n. 175/2016, art. 11),
- la sottoposizione delle assunzioni a procedure selettive con onere di regolamentazione di criteri e modalità (D.Lgs. n. 175/2016, art. 19),
- l'obbligo di contabilità separata e di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (D.Lgs. n. 175/2016, art. 6),
- l'obbligo, per l'organo di amministrazione, in presenza di indicatori di crisi aziendale, di adottare senza indugio provvedimenti necessari a prevenirne l'aggravamento, pena l'avvio della procedura prevista ex art. 2409 Cod. civ. (D.Lgs. n. 175/2016, art. 14, comma 2).

Tra gli obblighi posti, invece, in capo agli enti soci di società a controllo pubblico, si rilevano:

- le tassative finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016, art. 4),

- il processo di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (D.Lgs. n. 175/2016, artt. 5, 7, 8, 9, 10, 20 e 24).

In definitiva, la disciplina delle società a controllo pubblico comporta una limitazione dell'autonomia negoziale e statutaria degli enti pubblici partecipanti-controllanti, la conformazione dell'ordinamento societario ad un regime di "governance", di controllo, d'intervento giudiziario e di trasparenza informativa particolare, nonché la responsabilizzazione degli organi sociali rispetto all'attuazione di tale ordinamento (D.Lgs. n. 175/2016, artt. 13 e 15). Come ribadito dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo in esame, detto sistema, decisamente vincolante, è finalizzato a tutelare le risorse pubbliche investite nella società controllata e a scongiurare i rischi d'inefficienza gestionale, di distorsione della libertà di mercato nonché i rischi e le conseguenze pregiudizievoli di condotte illecite, sanzionabili sul piano civile, penale e amministrativo (D.Lgs. n. 175/2016, art. 1, comma 2).

Il contrasto tra Sezioni regionali di controllo e Sezioni riunite in speciale composizione

L'orientamento generale espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione in esame trova la sua principale causa nella (i) non uniformità di orientamento della Corte dei conti intervenuta in più occasioni sulle definizioni di società a controllo pubblico e/o di controllo pubblico ai sensi del TUSP nonché (ii) nell'assenza di un precedente orientamento di portata generale a dirimere tale dibattuta questione di interesse generale (1).

La deliberazione in esame ripercorre preliminarmente gli orientamenti espressi in punto di controllo pubblico dalla Corte dei conti (e non solo), successivamente all'entrata in vigore del TUSP ed ai fini della sua applicazione.

Dalla predetta ricostruzione, appare chiara, da un lato, la passata tendenza della Corte dei conti, in particolare delle varie Sezioni regionali di controllo intervenute ai fini dell'applicazione del TUSP (2), a privilegiare

(1) L'individuazione delle "società a controllo pubblico", prodromica all'applicazione delle norme del TUSP, è stata altresì scrutinata dal Ministro dell'economia e delle finanze (con nota di orientamento del 15 febbraio 2018 della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche), dall'Autorità nazionale anticorruzione (con deliberazione ANAC n. 1134/2017) nonché dal giudice amministrativo (con sentenza TAR Veneto n. 363/2018 e sentenza Consiglio di Stato n. 578/2019).

(2) Deliberazione n. 3/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per la Liguria; deliberazione n. 8/2018/PAR, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano; deliberazione n. 42/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte; deliberazioni n. 27/2017/FRG, n. 11/2018/INPR, n. 14/2018/INPR, n. 23/2018/FRG e n. 11/2019/INPR, Sezione delle autonomie; deliberazioni n. 36/2018/VSGO e n. 43/2018/VSG, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna; deliberazione n. 3/2019/

un'interpretazione estensiva della nozione di società a controllo pubblico, rinvenendo quale elemento sufficiente per la predetta qualificazione (e quindi per l'applicazione delle vincolanti norme del TUSP dedicate alle predette società) la mera detenzione in mano pubblica della maggioranza delle quote sociali, quand'anche la quota di ogni singolo ente socio risulti minoritaria (c.d. controllo pubblico congiunto); dall'altro lato, appare altrettanto chiaro come la Corte dei conti, con due recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione (3), abbia apparentemente inteso invertire la rotta in favore di un'interpretazione (seppur limitata alle sole parti dei rispettivi procedimenti) più puntuale e meno estensiva della definizione di società a controllo pubblico, rispetto al richiamato generale orientamento espresso dalle Sezioni regionali di controllo.

Alla luce di tale contrasto su questione di interesse generale e di eccezionale rilevanza, il Presidente della Corte dei conti, ha pertanto deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo l'esame e la risoluzione della suddetta questione (4).

Il contemperamento tra i due orientamenti operato dalle Sezioni riunite in sede di controllo

Come premesso, con la deliberazione in esame, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno risposto in senso affermativo al quesito "se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerarsi o meno come società controllate dai soci pubblici". Più precisamente, il dispositivo della deliberazione in esame recita testualmente: "Le Sezioni riunite in sede di controllo ... ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle 'società a controllo pubblico', rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile".

Stando al tenore letterale del predetto dispositivo, l'orientamento così espresso sembra *prima facie* confermare pedissequamente quello più estensivo già espresso dalle Sezioni regionali di controllo (passato sopra in rassegna), a dispetto del criterio identificativo più restrittivo enunciato della recente sentenza 22 maggio 2019, n. 16/EL/2019 delle Sezioni riunite in speciale composizione (e poi ribadito nella sentenza 4 luglio 2019, n. 17/EL/2019 (5)). Ma non è esattamente così.

Il dispositivo della deliberazione contenente la risposta alla questione di massima posta non può che esser strettamente aderente e rispondente a quest'ultima, anche nel suo tenore letterale. Tuttavia, ai fini della portata complessiva della risposta autentica al quesito, non ci si può certo limitare al solo tenore letterale del dispositivo della deliberazione in esame, bensì occorre esaminarne e coglierne il significato più completo ed autentico attraverso l'analisi del rispettivo percorso motivazionale.

Nell'esame della questione di interesse generale posta dalla Sezione regionale di controllo rimettente (per l'Umbria), le Sezioni riunite in sede di controllo hanno ripercorso e, seppur solo parzialmente, condiviso sia il tracciato motivazionale dell'orientamento espresso dalle Sezioni regionali di controllo che quello, contrapposto e più recente, delle Sezioni riunite in speciale composizione, giungendo ad una pronuncia - se così può definirsi - di apparente raccordo e coordinamento tra i due diversi orientamenti. Con la deliberazione in esame, infatti, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno affermato, **da un lato** - condividendo l'orientamento più estensivo delle Sezioni regionali di controllo (i) che "in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, possono essere qualificate come 'società a controllo pubblico' quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante)", **dall'altro** - condividendo la pronuncia più restrittiva delle Sezioni riunite in

VSG, Sezione regionale di controllo per la Lombardia; deliberazioni n. 60, n. 61, n. 62 e n. 68/2018/VSG, Sezione regionale di controllo per le Marche; deliberazioni n. 5/2019/VSGO e n. 23/2018/FRG, Sezione regionale di controllo per l'Umbria.

(3) Sentenza 22 maggio 2019, n. 16/2019/EL, con cui la Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione (Rel. Cons. D.ssa A. L. Carra), in accoglimento dell'impugnazione proposta avverso le deliberazioni nn. 61, 62, 68/2018/VSG della Sezione regionale di controllo per le Marche, ne ha disposto l'annullamento; sentenza 4 luglio 2019, n. 17/2019/EL, con cui la Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione (Rel. Cons. Dott. F. Sucameli), in accoglimento

dell'impugnazione proposta avverso la deliberazione n. 60/2018/VSG della Sezione regionale di controllo per le Marche, ne ha disposto l'annullamento.

Nei giudizi di impugnazione avverso le deliberazioni nn. 60, 61, 62, 68/2018/VSG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche.

(4) Ordinanza 6 maggio 2019, n. 12 del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. n. 79/2009 nonché dell'art. 6, comma 4, D.L. n. 174/2012.

(5) Per ulteriori approfondimenti cfr. il commento alla pronuncia del 4 luglio 2019, n. 17/EL/2019 a cura di Giancarlo Astegiano, in questa *Rivista*, n. 8-9/2019, pag. 1327.

speciale composizione - (ii) che “Naturalmente, come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali ... risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante (6) del socio privato o di più soci privati...” (7). Ai fini dell'applicazione delle rispettive norme del TUSP, la mera detenzione in mano pubblica della maggioranza delle quote sociali non può di per sé assurgere ad elemento sufficiente ad indentificare la società a controllo pubblico, rilevando, invece, la prova dell'effettiva influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. - quindi anche da parte del socio pubblico sul/i socio/i privato/i, quand'anche detto socio pubblico detenga (congiuntamente o meno) la maggioranza delle quote sociali.

In altri termini, secondo l'orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo in oggetto, la società a controllo pubblico si identifica nel socio pubblico che risulta avere un'influenza dominante in assemblea ordinaria, ex art. 2359 Cod. civ., ossia un'effettiva capacità di imporre la propria volontà sugli altri soci (privati) ai fini delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale (8), suscettibile dunque di esser provata *per tabulas* (in quanto formalizzata in patti parasociali ex art. 2314 bis Cod. civ., specifiche clausole statutarie o contrattuali) o, in difetto, per presunzione semplice ex art. 2729 Cod. civ. (i.e. grave, precisa e concordante).

Le Sezioni riunite ribadiscono peraltro che “nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche (in disparte la richiamata concorrente disciplina

prevista per le società miste, affidatarie di contratti a seguito di gara c.d. a doppio oggetto, cfr. art. 17), gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società” (9).

Il criterio d'individuazione della società a controllo pubblico delineato dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo, appare di duplice momento, avendo dette Sezioni affermato che la titolarità della maggioranza delle quote da parte di più enti soci pubblici trova un chiaro limite insuperabile nell'influenza dominante del socio privato. L'imputabilità dell'influenza dominante assurge, dunque, a criterio prevalente d'individuazione, ai sensi e per gli effetti delle norme del TUSP, delle società a controllo pubblico.

Affermando la prevalenza del criterio dell'influenza dominante sulla mera titolarità di quota maggioritaria, ai sensi ed effetti del TUSP, la deliberazione in oggetto sembra a ben vedere condividere le conclusioni della recente sentenza n. 16/EL/2019, Sezioni riunite in speciale composizione, con cui sono state annullate le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo (impugnate) che avevano invece affermato la sufficienza della titolarità della maggioranza di quote in mano pubblica (seppur in mano a diversi enti soci, ognuno di per sé minoritario) e quindi escluso l'effettiva influenza dominante del socio quale criterio prevalente al fine dell'individuazione della società a controllo pubblico.

Considerazioni conclusive

Dai primissimi commenti, l'orientamento generale espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione in esame sembrerebbe tuttavia essere stato salutato, più come un ritorno *in auge* del

(6) Enfatizzazioni *n.d.r.*

(7) Pp. 16 e 17, deliberazione in esame (n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, Sezioni riunite in sede di controllo).

(8) In mancanza della prova di coordinamento funzionale tra gli enti soci (formalizzato in patto parasociale, clausola statutaria o contratto, o comunque sussistente per fatti concludenti), deve escludersi il controllo pubblico persino nel caso di società detenuta esclusivamente in mano pubblica, qualora le quote dei singoli enti soci siano di valore infinitesimale.

(9) Pag. 17, deliberazione in esame (n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, Sezioni riunite in sede di controllo): “La necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato è strumentale all'effettiva vigilanza sull'attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest'ultima, delle norme dettate dal TUSP, che prescrivono l'attribuzione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale (cfr. art. 19

D.Lgs. n. 175 del 2016), con conseguenti profili di responsabilità in caso di omissione. In maniera similare, l'adozione di effettivi strumenti di controllo da parte dei plurimi enti pubblici soci risulta prodromico all'individuazione di adeguati rimedi ad eventuali crisi aziendali (cfr. art. 14, commi 4 e 5).

Infine, la formalizzazione, da parte degli enti soci, di strumenti di controllo sulle società, anche pluripartecipate, è funzionale, nel caso degli Enti locali (che costituiscono la platea numericamente più rilevante, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, di detentori di partecipazioni societarie), alla strutturazione, ai sensi degli artt. 147 e 147-*quater* del D.Lgs. n. 267 del 2000, delle procedure di controllo interno sulle società (non quotate), prescrizione rafforzata, in caso di verifica di assenza o inadeguatezza, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, da un'ipotesi di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio (cfr. art. 148, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 267 del 2000).”

pregresso orientamento estensivo delle Sezioni regionali di controllo, che come l'affermazione di un criterio integrativo e prevalente (rispetto a quello della congiunta maggioranza-quote), quale il criterio dell'effettiva influenza dominante del socio (controllante).

In ogni caso, data l'eccezionale rilevanza ed attualità della questione oggetto dell'esaminata deliberazione

delle Sezioni riunite in sede di controllo, è prevedibile una sua rapida e via via crescente adozione mediante le pronunce delle diverse Sezioni regionali di controllo, nei giudizi aventi ad oggetto la disciplina del TUSP sulle società a controllo pubblico, prima tra tutte la Sezione regionale di controllo rimettente, che delinearanno la portata attuativa reale dell'orientamento generale esaminato.


E-BOOK

COLLANA: Pubblica amministrazione ed Enti locali

La governance delle società a responsabilità pubblica

Come gli enti Soci pubblici devono adeguatamente organizzarsi per "governare" le proprie Società e Organismi partecipati in rispetto alla normativa, agli orientamenti giurisprudenziali e ai criteri di economicità della gestione

di *Ciro D'Aries*



L'e-book fornisce un orientamento agli **Enti pubblici** nella gestione delle **società partecipate**, sia con riguardo all'assetto organizzativo interno da approntare, sia con riguardo agli adempimenti per un'**efficiente gestione** che alle stesse è doveroso assicurare nell'ottica del principio di economicità complessiva.

Tratta nello specifico dell'ufficio delle partecipate all'interno dell'organizzazione dell'ente socio, degli adempimenti e delle verifiche in capo agli Enti di governo delle partecipate pubbliche, degli adempimenti in capo agli enti soci secondo il TUSP, dell'esternalizzazione di servizi e flussi informativi necessari per una buona governance, della programmazione allargata del **Gruppo Amministrazione Pubblica**, del **controllo periodico**, della valutazione delle performance delle partecipate at-

traverso l'esame del **bilancio d'esercizio** e del **bilancio consolidato**, ossia dello strumento atto a ricomprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono. Facilitano la lettura numerose tavole e numerosi Focus atti ad attirare l'attenzione del lettore sugli aspetti salienti della trattazione.

Wolters Kluwer, dicembre 2018
pagg. 260, € 23,90
Codice e-book: 00230555
ISBN (ebook): 978-88-217-6667-1

Per informazioni e acquisti
• **On line www.shopwki.it**